

DETERMINA N. 4/2021

ABBONAMENTO ON LINE ALLA RIVISTA DI SETTORE “SHIP2SHORE” EDITA DALLA ESA SRL -C.F. E P. IVA 01477140998- CON SEDE LEGALE VIA ASSAROTTI 38/16 - 16122 GENOVA-.
IMPEGNO DI SPESA DI € 336,54 OLTRE IVA (€ 350,00 IVA COMPRESA) SUL CAP. 40700 DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2021 DELL’AUTORITÀ E AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO. (CIG: Z633024DF8).
il Segretario generale

Premesso che:

- con e-mail del 11 gennaio 2021, il dott. Sergio Bruno quale Portavoce del Presidente dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti ha segnalato la necessità di rinnovare l’adesione al servizio di abbonamento annuale on line per la consultazione della rivista specializzata del settore marittimo, shipping, porti, trasporti e logistica “SHIP2SHORE” edita dalla ESA s.r.l., (C.F./P. IVA: 01477140998), Via Assarotti, 38/16, 16122 Genova, necessaria al costante aggiornamento della materia specifica d’interesse dell’Autorità di regolazione dei trasporti;
- l’abbonamento annuale on line in questione, che comprende l’accesso al portale dedicato per la consultazione di tutte le aree tematiche con possibilità di stampa del PDF mensile, ha una durata annuale che va dal 12 febbraio 2021 al 11 febbraio 2022 al costo di € 350,00 IVA compresa;
- valutata l’utilità di procedere all’acquisto dell’abbonamento annuale on line ai servizi di informazione specializzata sui temi del trasporto marittimo, shipping, porti, trasporti e logistica de “SHIP2SHORE” edita dalla ESA s.r.l., (C.F./P. IVA: 01477140998), Via Assarotti 38/16, 16122 Genova- per un corrispettivo di € 350,00 IVA compresa, con decorrenza 12 febbraio 2021 e scadenza 11 febbraio 2022;

Dato atto che:

- le convenzioni al momento attive stipulate dalla CONSIP S.p.A., ai sensi dell’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ed il mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) non comprendono servizi comparabili con quelli oggetto del presente provvedimento;
- per motivi di proprietà intellettuale tale servizio è acquisibile esclusivamente dalla ESA s.r.l., (C.F./P. IVA: 01477140998), Via Assarotti, 38/16, 16122 Genova;

Visti:

- il Codice dei contratti pubblici approvato con il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l’art. 36 comma 2 lett. a);
- l’art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che stabilisce che “Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000,00 € e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all’articolo 328, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 € e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a

fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure. ...omissis...”;

- il Regolamento concernente la disciplina contabile, approvato con delibera dell’Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità) n. 6/2013, del 12 dicembre 2013 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l’art. 10 bis, comma 3, che dispone che le spese di importo pari o inferiore a € 20.000,00 sono disposte con determina a firma congiunta del Segretario generale e del responsabile dell’Ufficio Amministrazione, e l’art. 16, comma 1, che prevede che gli impegni di spesa sono assunti dal Segretario generale, salvo l’esercizio della facoltà di delega di cui al comma 2 del medesimo articolo;
- l’art. 47 del predetto Regolamento che prevede, tra i compiti assegnati all’Ufficio affari generali, amministrazione e personale, quello di provvedere all’acquisto di quanto occorre per il funzionamento degli uffici dell’Autorità;
- il Bilancio di previsione 2021, nonché pluriennale 2021 – 2023 dell’Autorità, approvati con Delibera dell’Autorità n. 224/2020 del 22 dicembre 2020, il quale presenta sufficiente disponibilità di fondi sul capitolo 40700, per sostenere la predetta spesa.

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

1. per le motivazioni esplicitate in premessa, di affidare alla ESA s.r.l., (C.F./P. IVA: 01477140998), Via Assarotti, 38/16, 16122 Genova, l’acquisto dell’abbonamento annuale (2021/2022) con scadenza all’11 febbraio 2022 alla rivista on line “SHIP2SHORE” specializzata sui temi del trasporto marittimo, shipping, porti, trasporti e logistica, per un corrispettivo complessivo di € 350,00 (IVA compresa);
2. di impegnare l’importo di € 350,00 (IVA compresa) a favore della ESA s.r.l., (C.F./P. IVA: 01477140998), Via Assarotti 38/16, 16122 Genova, l’acquisto dell’abbonamento on line alla rivista “SHIP2SHORE” sul Capitolo 40700 del Bilancio di Previsione 2021 “SPESE ACQUISTO MATERIALE INFORMAZIONE E DOCUMENTAZIONE, del bilancio di previsione 2021 codice piano dei conti U.1.03.01.01.001;
3. di autorizzare il pagamento a seguito del ricevimento di regolari fatture e sulla base delle prestazioni effettivamente eseguite dalla ditta affidataria;
4. il Responsabile del procedimento è il dott. Vincenzo Accardo in qualità di Direttore dell’Ufficio Affari generali, amministrazione e personale, incaricato degli adempimenti necessari a dare esecuzione alla presente determina;
5. di disporre la pubblicazione della presente determina sul sito web istituzionale dell’Autorità.

Torino, 15/01/2021

il Segretario generale
IMPROTA GUIDO / ArubaPEC
S.p.A.